**II. IL TESTO DEGLI ARTICOLI**

1. Articolo

Nella legge sul gioco d'azzardo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 14/11 – testo consolidato ufficiale, 108/12, 11/14 – modifica. e 40/14 – ZIN-B), è aggiunto un nuovo articolo 1.a, che recita come segue:

"1.a

Il presente atto è emanato con procedura d'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell'informazione (GU L 241,17. 9. 2015, pag. 1).

Le disposizioni del presente atto non si applicano ai prodotti che, conformemente alla legislazione nazionale che garantisce un livello equivalente di tutela dell'interesse pubblico, quale definito nella legislazione della Repubblica di Slovenia, sono legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri dell'Unione europea e in Turchia o sono fabbricati in paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), anch'essi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

La presente legge è attuata conformemente al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di talune norme tecniche nazionali ai prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13. 8. 2008, pag. 21).

All'articolo 3, terzo comma, punto 7, i termini "il suo" sono sostituiti da termini "il loro".

Il quinto comma è così modificato:

"Nel territorio della Repubblica di Slovenia, un massimo di cinque organizzatori possono organizzare giochi d'azzardo classici e scommesse su base permanente, e il Governo può concedere un massimo di 15 concessioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo speciali in un casinò e un massimo di 45 concessioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo speciali nelle sale da gioco.".

Al sesto comma, i termini "e le scommesse" sono aggiunti dopo la parola "d'azzardo".

1. Articolo

Nel primo comma dell'articolo 3.a, i termini "le scommesse" sono aggiunti dopo le parole "organizzare i giochi d'azzardo classici,".

Il secondo paragrafo è modificato come segue:

"Le imprese di cui al primo e secondo comma del presente articolo devono collegare il sistema d'informazione sul quale organizzano scommesse online o giochi d'azzardo online con il sistema d'informazione dell'amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia (in appresso: L'organo di vigilanza) e fornirgli l'accesso ai programmi, ai dati e ai dati di sistema e ottenere l'autorizzazione dell'organo di vigilanza ad avviare l'organizzazione di scommesse online o di giochi online".

1. Articolo

All'articolo 10, i termini "scommesse sportive" sono sostituiti dalla parola "scommesse".

1. Articolo

All'articolo 11, i termini "e le scommesse" sono aggiunti dopo le parole "di sorte".

1. Articolo

L'articolo 15 è soppresso.

1. Articolo

L'articolo 30 è modificato come segue:

"I giochi classici di fortuna e scommesse possono essere organizzati su base permanente come attività commerciale da una società avente sede nella Repubblica di Slovenia e cui è stata attribuita una concessione.

L'organizzatore può organizzare un gioco d'azzardo classico e delle scommesse in collaborazione con organizzatori stranieri di giochi d'azzardo che hanno il permesso dell'autorità competente del loro Paese per organizzare tali giochi.".

1. Articolo

L'articolo 36 è modificato come segue:

"La concessione per l'organizzazione di giochi d'azzardo classici e scommesse su base permanente è concessa con decisione governativa basata su una gara pubblica pubblicata dal Ministero delle finanze e l'accordo di concessione con l'organizzatore è concluso dal ministro responsabile delle finanze entro 45 giorni dalla concessione.

Il Governo decide se attribuire una concessione entro quattro mesi dalla conclusione della procedura di gara di cui al paragrafo precedente.

Il Ministero delle finanze pubblica almeno tre volte l'anno una gara pubblica per la concessione della concessione di cui al presente articolo.".

1. Articolo

L'articolo 37 è soppresso.

1. Articolo

All'articolo 40, primo comma, i termini "tasse" sono sostituiti dai termini "supervisione".

Il quarto paragrafo è così modificato:

"La base per il pagamento della tassa di concessione è determinata su base mensile. Da questa base, l'organizzatore è tenuto a calcolare e pagare la tassa di concessione nella percentuale determinata dal Governo con la decisione di concessione, che non può essere inferiore al 5%, entro cinque giorni lavorativi dalla fine del mese precedente.".

Un nuovo quinto comma è aggiunto come segue:

"Nel determinare l'importo della tassa di concessione, si tiene conto dei seguenti elementi:

* stima finanziaria per i giochi d'azzardo classici particolari;
* risultato finanziario dell'organizzatore per il periodo precedente e importo del canone di concessione per altri giochi classici; e
* possibile impatto sul finanziamento delle organizzazioni di disabilità, umanitarie e sportive.".
1. Articolo

L'articolo 42 è modificato come segue:

"La concessione per l'organizzazione di giochi d'azzardo classici e scommesse su base permanente è concessa per un minimo di tre e un massimo di cinque anni e può essere prorogata dopo la scadenza di tale periodo, ogni volta per un minimo di tre e un massimo di cinque anni.".

1. Articolo

All'articolo 44, secondo comma, i termini "e le scommesse" sono aggiunti dopo i termini "giochi d'azzardo classici".

1. Articolo

All'articolo 46, secondo comma, i termini "pronostici sportivi, altre scommesse sportive e" sono soppressi.

1. Articolo

Dopo l'articolo 52, è aggiunto un nuovo capitolo intitolato "II.a BETTING SERVICES" e nuovi articoli 52.a, 52.b, 52.c, 52.d, 52.e, che recitano come segue:

"Articolo 52.a

Le scommesse sono un tipo di gioco d'azzardo in cui i giocatori hanno la stessa probabilità di vincita, qualora riescano a predire correttamente l'esito futuro di un evento, che non è noto in anticipo a nessuno dei partecipanti e che non deve essere influenzabile né dal fornitore di scommesse, né i partecipanti.

Le scommesse non possono riferirsi all'esito dei giochi d'azzardo classici, agli eventi politici nazionali, agli eventi contrari alle norme obbligatorie, alla tutela costituzionale garantita della personalità umana, alla dignità, alla privacy e ai diritti personali e alla protezione dei dati personali.

Solo le persone di età superiore ai 18 anni possono partecipare alle scommesse.

La persona che accetta il pagamento delle scommesse (di seguito: il venditore) deve chiedere a ciascun individuo che si presume di età inferiore a 18 anni di dimostrare la propria età con un documento di identità. Qualora la persona rifiutasse di farlo, il venditore non potrà accettare il pagamento da tale persona.

L'organizzatore che allestisce e scommesse online deve indicare nella prima pagina del servizio online: "Il gioco d'azzardo e le scommesse sono consentiti esclusivamente a persone di età superiore ai 18 anni. Il gioco d'azzardo può causare dipendenza." La dichiarazione deve coprire almeno il 5% della dimensione della prima pagina del servizio online.

Articolo 52.b

Solo una società che ottiene una concessione per l'organizzazione delle scommesse nella Repubblica di Slovenia (in appresso: L'organizzatore) può organizzare le scommesse come sua attività commerciale.

L'importo minimo del capitale sociale dell'organizzatore è di 1.000.000,00 EUR.

Articolo 52.c

L'organizzatore di scommesse deve pagare una tassa di iscrizione non rimborsabile di 500.000 EUR per la concessione concessa prima dell'inizio dell'operazione di scommessa.

L'importo dell'80% della quota di iscrizione non rimborsabile dell'organizzatore è versato sul conto bancario della Fondazione per il finanziamento delle organizzazioni sportive e il 20% della tassa sul conto bancario della Fondazione per il finanziamento delle organizzazioni umanitarie e di disabilità.

Il rispetto degli obblighi dell'organizzatore è controllato dall'organo di vigilanza.

Articolo 52.d

L'80% dei fondi ottenuti dai pagamenti della tassa di concessione per l'organizzazione delle scommesse è utilizzato per finanziare le attività delle organizzazioni sportive e il 20% per il finanziamento delle attività delle organizzazioni umanitarie e disabili.

La tassa di concessione per le scommesse utilizzate per il finanziamento delle organizzazioni sportive è versata sul conto della Fondazione per il finanziamento delle organizzazioni sportive nella Repubblica di Slovenia.

La tassa di concessione per le scommesse utilizzate per finanziare le organizzazioni umanitarie e di disabilità è versata sul conto della Fondazione per il finanziamento delle organizzazioni umanitarie e dei disabili nella Repubblica di Slovenia.

Articolo 52.e

In deroga all'articolo 52.b della presente legge, per sviluppare l'allevamento di cavalli da competizione e lo sport equestre, un'associazione o un'organizzazione umanitaria senza scopo di lucro, istituita nella Repubblica di Slovenia e che organizza competizioni equestri, può organizzare scommesse relative a tali competizioni conformemente alle disposizioni della legge sull'allevamento, fino a 25 volte l'anno.

L'organizzatore che intenda organizzare le scommesse conformemente al paragrafo precedente deve ottenere l'autorizzazione del ministro responsabile delle finanze, previo consenso del ministro responsabile dell'agricoltura.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere presentata dall'organizzatore al massimo un mese prima della data del concorso in cui intende organizzare le scommesse, e deve contenere almeno:

* nome e sede dell'organizzatore;
* l'ora e il luogo della competizione in cui le scommesse devono essere organizzate;
* le regole delle scommesse;
* risultato finanziario previsto dall'organizzazione delle scommesse.

L'organizzatore che, sulla base del permesso di cui al secondo comma del presente articolo, organizza scommesse in più concorsi nell'arco di un anno civile può ottenere un permesso per il quale l'organizzatore presenta domanda per almeno un mese prima della prima gara, fornendo registrazioni distinte delle scommesse piazzate e delle vincite registrate in relazione a ciascuna gara."

1. Articolo

All'articolo 53, secondo comma, il punto 7 è soppresso.

1. Articolo

La formulazione di cui all'articolo 55 è modificata come segue:

"Solo una società costituita sulla base del diritto societario con una concessione attribuita può organizzare giochi d'azzardo speciali come attività commerciale (di seguito: il concessionario).".

1. Articolo

Il testo dell'articolo 55.a è modificato come segue:

"La quota della Repubblica di Slovenia o dei soggetti giuridici, il cui proprietario o fondatore del 100% è la Repubblica di Slovenia, nella proprietà del concessionario non può essere inferiore al 25% + 1 quota nel caso di una società per azioni e non può essere inferiore al 51% della quota commerciale di un'altra forma di società, stabilita sulla base del diritto societario.".

1. Articolo

La formulazione di cui all'articolo 56 è modificata come segue:

"Una persona fisica o giuridica può acquisire o cedere una quota di proprietà del concessionario solo previo consenso del ministro responsabile delle finanze, altrimenti l'operazione sarà annullata.

Una persona che intenda acquisire una quota di proprietà dell'organizzatore (di seguito: potenziale acquirente) deve emettere una richiesta di rilascio del consenso di cui al comma precedente, accompagnata da:

1. informazioni sul potenziale acquirente, unitamente al suo atto costitutivo, nel caso di un soggetto giuridico;

2. un estratto del registro giudiziario o di un altro registro pubblico pertinente nel caso di un soggetto giuridico straniero;

3. estratto del libro degli azionisti che li elenca, se il soggetto giuridico è una società per azioni;

4. la relazione annuale verificata per gli ultimi due esercizi;

5. la prova dell'adempimento di obblighi derivanti da contributi, imposte e altri dazi obbligatori, obblighi di concessione e altri obblighi di finanza pubblica nei confronti del Paese in cui è stabilito il soggetto giuridico, se si tratta di un ente estero;

6. un elenco di persone direttamente o indirettamente collegate al potenziale acquirente, che descrivono il rapporto;

7. una descrizione dettagliata dell'operazione legale prevista;

8. una spiegazione dettagliata dei motivi dell'acquisizione o della cessione della quota;

9. una spiegazione dettagliata delle intenzioni e degli obiettivi di sviluppo del potenziale acquirente;

10. una valutazione dell'impatto dell'acquisizione di una quota di proprietà sulle future operazioni dell'organizzatore;

11. altra documentazione per la quale il potenziale acquirente ritiene importante per la valutazione della sua idoneità e per l'impatto dell'acquisizione di una quota di proprietà sulle future operazioni dell'organizzatore e per lo sviluppo delle attività di gioco.

Il ministro delle finanze deve decidere in merito alla richiesta di rilascio del consenso di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla presentazione della richiesta completa e della documentazione completa di cui al comma precedente; in caso contrario, il consenso si considera dato.

1. Articolo

All'articolo 58, primo e secondo comma, l'importo di "416.000 EUR" è sostituito dall'importo di "500.000 EUR".

1. Articolo

Gli articoli 61 e 62 sono soppressi.

1. Articolo

Il testo dell'articolo 63 è modificato come segue:

"La concessione per l'organizzazione di giochi d'azzardo speciali è concessa con decisione del Governo sulla base di una gara pubblica pubblicata dal Ministero delle finanze e l'accordo di concessione con l'organizzatore è concluso dal ministro responsabile delle finanze entro 45 giorni dall'avvenuta concessione.

Il Governo decide se attribuire una concessione entro quattro mesi dalla conclusione della procedura di gara di cui al paragrafo precedente.

La concessione per l'organizzazione di giochi d'azzardo speciali è concessa per un periodo minimo di tre e un massimo di cinque anni e può essere prorogata dopo la scadenza di tale periodo.

La concessione può essere prorogata più volte, ogni volta per un minimo di tre anni e per un massimo di cinque anni.

Il Ministero delle finanze pubblica una gara pubblica per l'attribuzione della concessione di cui al presente articolo almeno tre volte l'anno.".

1. Articolo

All'articolo 64, i termini "pubblico limitato" sono sostituiti dai termini "commerciali".

1. Articolo

L'articolo 65 è soppresso.

1. Articolo

All'articolo 67, primo trattino del primo comma, i termini "pubblico limitato" sono sostituiti dalla parola "commerciali".

Al terzo trattino, i termini "pubblico limitato" sono sostituiti dai termini "o accordo sociale commerciale".

Al quarto e quinto trattino, i termini "pubblico limitato" sono sostituiti dal termine "commerciale".

1. Articolo

All'articolo 72, primo comma, il sesto trattino del primo comma è così modificato:

"— il concessionario viola la presente legge e le regole dei giochi d'azzardo speciali adottate in virtù di essa, essendo ciò stabilito da una decisione o da un altro atto dell'organo di vigilanza, e il concessionario non elimina le carenze entro il termine stabilito dalla decisione o da un altro atto dell'organo di vigilanza che ordina l'eliminazione della violazione, o si è stabilito che una violazione di tale natura non può essere eliminata da altre misure di controllo.

L'ottavo trattino è così modificato:

"— il concessionario non adempie agli obblighi derivanti dai contributi obbligatori, dalle tasse e dagli altri dazi entro il termine specificato,".

1. Articolo

All'articolo 75, il terzo comma è soppresso.

L'attuale quarto comma diventa il terzo comma.

Nell'attuale quinto comma, che diventa il quarto comma, i termini "al tasso del 5% della base" sono sostituiti dai termini "al tasso determinato dal Governo nella decisione di concessione, il quale non può essere inferiore al 5% della base.".

L'attuale sesto comma, che diventa il quinto comma, è modificato come segue:

"Il concessionario deve calcolare e pagare la tassa di concessione entro cinque giorni lavorativi dalla fine del mese precedente.".

1. Articolo

Il testo dell'articolo 85.a è modificato come segue:

"Manager di casinò, croupier, game manager, personale addetto al controllo interno nel casinò e capo e assistenti cassieri devono soddisfare le seguenti condizioni per lavorare nell'attività del gioco:

— devono avere la formazione richiesta e soddisfare altri requisiti e condizioni per la posizione indicata dal concessionario mediante un atto generale;

— non devono essere condannati alla reclusione per un reato contro la vita e l'incolumità fisica, la salute umana, la proprietà, l'economia, le transazioni legali, i doveri ufficiali e l'autorità pubblica o l'ordine pubblico e la pace".

1. Articolo

L'articolo 85.b è soppresso.

1. Articolo

All'articolo 92, primo comma, i termini "una società per azioni o una società per azioni con sede sociale nel territorio della Repubblica di Slovenia" sono sostituiti dai termini "una società con concessione attribuita".

1. Articolo

All'articolo 94, primo e secondo comma, l'importo di "208.000 EUR" è sostituito da "250.000 EUR".

1. Articolo

All'articolo 97, primo comma, il numero "50" è sostituito da "100".

1. Articolo

All'articolo 98, il terzo comma è soppresso.

Il quarto comma precedente, che diventa il terzo comma, è modificato come segue:

"Il concessionario calcola e paga la tassa di concessione per la sala da gioco al tasso stabilito dalla decisione del Governo che attribuisce la concessione, che non può essere inferiore al 20%, entro cinque giorni lavorativi dalla fine del mese precedente.".

Il quinto comma è così modificato:

"Il concessionario deve calcolare e pagare la tassa di concessione entro cinque giorni lavorativi dalla fine del mese precedente.".

1. Articolo

All'articolo 107, il primo comma è così modificato:

"L'organizzazione dei giochi d'azzardo è controllata dall'amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia (di seguito: l'organo di vigilanza) sulla base delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti emanati sulla detta base.".

1. Articolo

All'articolo 108, nella frase introduttiva del primo comma, dopo le parole "i compiti dell'organo di vigilanza sono", è aggiunta la parola "principalmente".

1. Articolo

All'articolo 110, primo comma, dopo le parole "organizza un gioco d'azzardo", è aggiunta una virgola e le parole "se un soggetto giuridico è considerato una piccola o media imprese ai sensi del diritto societario, da 100.000 EUR a 500.000 EUR".

1. Articolo

All'articolo 111, nella frase introduttiva del primo comma, dopo le parole "persona giuridica", è aggiunta una virgola e le parole "e con un'ammenda di valore compreso tra 15.000 EUR e 120.000 EUR una persona giuridica, se considerata una piccola o media impresa secondo il diritto societario".

1. Articolo

All'articolo 112, nella frase introduttiva del primo comma, dopo le parole "persona giuridica", è aggiunta una virgola e le parole "e con un'ammenda di valore compreso tra 15.000 EUR e 120.000 EUR una persona giuridica, se considerata una piccola o media impresa secondo il diritto societario".

Il punto 2 è così modificato:

"2. non collega il sistema d'informazione sul quale organizza scommesse online o giochi d'azzardo online con il sistema d'informazione dell'organo di controllo e non fornisce all'organo di controllo l'accesso ai programmi, ai dati e ai registri del sistema (articolo 3.a, secondo comma);".

Il punto 3 è così modificato:

"3. consente la partecipazione a scommesse online o giochi online a persone di età inferiore a 18 anni (articolo 3, quarto comma, lettera a);

Un nuovo punto 5.a è aggiunto come segue:

"5.a non indica un segnale di avvertimento sulla prima pagina del servizio online: "Il gioco d'azzardo e le scommesse sono consentiti esclusivamente a persone di età superiore ai 18 anni. Il gioco d'azzardo può provocare dipendenza o se la dichiarazione non copre almeno il 5% delle dimensioni della prima pagina del servizio online (articolo 52.a, quinto comma);".

Il punto 14 è così modificato:

"14. consente ai minori di 18 anni di partecipare alle scommesse o di visitare un casinò o un salone di gioco (articolo 52.a, terzo comma e articolo 83);".

1. Articolo

All'articolo 113, nella frase introduttiva del primo comma, dopo le parole "persona giuridica", è aggiunta una virgola e le parole "con un'ammenda da 4.000 EUR a 30.000 EUR, una persona giuridica se è considerata una piccola o media impresa secondo il diritto societario".

Il punto 21 è soppresso.

Gli attuali punti da 22 a 27 diventano i punti da 21 a 26.

1. Articolo

All'articolo 114, nella frase introduttiva del primo comma, dopo le parole "entità giuridica", è aggiunta una virgola e le parole “con un'ammenda di 3.000 EUR, una persona giuridica se è considerata una piccola o media impresa ai sensi del diritto societario".

1. Articolo

All'articolo 115, nella frase introduttiva del primo comma, dopo le parole "persona giuridica", è aggiunta una virgola e le parole "con un'ammenda da 2.000 EUR a 12.000 EUR, una persona giuridica se è considerata una piccola o media impresa secondo il diritto societario".

Il punto 13 è soppresso.

L'attuale punto 14 diventa il punto 13.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Articolo

Le procedure per la concessione o la proroga di una concessione per l'organizzazione di giochi d'azzardo speciali, che sono in corso il giorno in cui la presente legge entra in vigore o viene presentato un ricorso contro la decisione finale in tali procedure, saranno condotte e completate conformemente alla legge sul gioco d'azzardo (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 14/11 – testo consolidato ufficiale, 108/12, 11/14 – modifica. e 40/14 – ZIN-B) e regolamenti emanati sulla propria base.

1. Articolo

Loterija Slovenije, d. d. e Športna loterija, d. d., a cui è stata attribuita una concessione per l'organizzazione su base permanente di giochi d'azzardo classici particolari, conformemente alle disposizioni della legge sul gioco (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 14/11 – testo consolidato ufficiale, 108/12, 11/14 – modifica. e 40/14 – ZIN-B), può organizzare tali giochi in conformità con l'accordo di concessione concluso fino alla scadenza della concessione.

1. Articolo

I concessionari devono armonizzare la struttura proprietaria con la disposizione dell'articolo 55.a modificato della legge entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. Articolo

I regolamenti emanati sulla base dell'attuale legge relativa ai giochi (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 14/11 – testo consolidato ufficiale, 108/12, 11/14 – modifica. e 40/14 – ZIN-B) devono essere armonizzati con le disposizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1. Articolo

Il giorno dell'entrata in vigore della presente legge cesseranno di applicarsi le norme sulle licenze di lavoro nelle operazioni speciali di gioco (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 45/02, 77/02 e 109/12).

1. Articolo

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno a decorrere dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.